DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

Carceri: materiali per la riforma

Working paper

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@penalecontemporaneo.it
Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | 2010-2015 Diritto Penale Contemporaneo

Contributo
di
Vania Patanè
Professore ordinario di diritto processuale penale
Università degli Studi di Catania

SOMMARIO: 1. Modifica della formulazione del criterio direttivo - 2. Suggerimenti per l'attuazione del criterio.

1. Modifica della formulazione del criterio direttivo.

Nonostante la prevista necessità di un adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minorenni, il criterio, così come formulato, appare eccessivamente vago e forse inidoneo a sollecitare la creazione di un ordinamento penitenziario specificamente "pensato" per i minori. Il criterio potrebbe essere riformulato nel modo seguente:

i) creazione di un ordinamento penitenziario modulato sulle specifiche esigenze, anche di natura educativa, dei detenuti minorenni

La mancanza, nel sistema italiano, di un ordinamento penitenziario specifico per i minori (nonostante la previsione contenuta nell'art. 79 ord. penit. e nonostante i numerosi richiami della Corte costituzionale al legislatore per eliminare questa lacuna normativa), ha determinato una situazione in cui la prassi e l'opera di adeguamento portata avanti dalla magistratura minorile hanno dovuto supplire all'inerzia legislativa: l'unica attenzione specifica alla condizione minorile è data dall'esecuzione in istituti separati da quelli destinati agli adulti e l'offerta di interventi e assistenza da parte di personale qualificato. Oltre, ovviamente, alla previsione di un'ultrattività della disciplina minorile in materia di misure limitative della libertà personale anche dopo il superamento del diciottesimo anno di età, e alcune disposizioni della l. ord. penit. che esplicitamente considerano la peculiarità della condizione minorile.

A causa dell'assenza di modelli punitivi diversificati sul piano "qualitativo", rispetto agli adulti, il tema del trattamento sanzionatorio del minorenne autore di reato è stato ripetutamente oggetto di pronunce della Corte costituzionale, la quale sottolineato l'esigenza di un sistema di pene modulato sulle particolari caratteristiche del reo. Peraltro, la lettura del combinato disposto degli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost. impone un mutamento di segno alla funzione rieducativa coessenziale alla sanzione, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto dalla personalità ancora *in fieri*, una connotazione "educativa" più che "rieducativa", ai fini del suo reinserimento nel consorzio sociale. Pertanto, se l'istanza educativa deve avere, in tale sede, un ruolo preponderante nel quadro della valenza polifunzionale della pena, ciò significa che la gamma delle possibili risposte al reato nei confronti dell'autore minorenne deve necessariamente tenere conto di questo obiettivo di recupero sociale, attraverso opportunità intese a creare le condizioni perché l'agente possa liberamente accogliere, o tornare ad accogliere, le regole sulle quali l'ordinamento fonda la convivenza civile. L'assetto di un futuro ordinamento

penitenziario minorile non potrà, quindi, prescindere dalla trama dei principi che la giurisprudenza costituzionale ha individuato (cfr., *ex plurimis*, C. Cost. n. 46/1978, n. 222/1983, n. 125/1992, n. 168/1994) e che risultano così sintetizzabili:

a) incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni e progressivo superamento di una concezione rieducativa della pena a vantaggio di un'istanza educativa, che deve rappresentare l'elemento connotativo della reazione ordinamentale al fatto costituente reato;

b) esigenza di una disciplina penitenziaria autonoma e differenziata rispetto a quella prevista per gli adulti;

c) prevalenza delle esigenze di recupero del minore rispetto all'interesse-dovere dello Stato alla realizzazione della pretesa punitiva, che può, quindi, risultare sub-valente rispetto alle predette esigenze .

2. Suggerimenti per l'attuazione del criterio.

L'intervento auspicato richiederebbe di porre mano ad una riforma non soltanto dell'ordinamento penitenziario, ma dell'intero sistema penale, rimodulando la normativa sostanziale al fine di delineare un apparato di sanzioni più duttile, articolato e diversificato. Solo individuando le linee di fondo di un sistema sanzionatorio rinnovato si può razionalmente affrontare il problema dei contenuti di un ordinamento penitenziario capace di garantirne l'attuazione: una ponderata revisione del sistema penitenziario non può, pertanto, prescindere da una coerente contestuale revisione del sistema sanzionatorio.

L'apertura alla risocializzazione – da intendersi come recupero delle ragioni di adesione alle regole minimali di un ordinato vivere sociale – si rivela, del resto, più compatibile con un sistema disposto a reintegrare chi ne abbia violato le regole di quanto non lo sia una concezione della pena rigorosamente generalpreventiva o retributiva. Lo stesso indirizzo rieducativo sancito dalla Costituzione sembra indicare una scelta precisa fra le possibili strategie politico-criminali: una scelta fondata sulla consapevolezza che la forza dei precetti penali dipende soprattutto dal livello più o meno elevato della loro capacità di imporsi al consenso dei destinatari – anche al consenso di chi li abbia trasgrediti – per ragioni che vadano al di là di quelle legate alla mera dimensione coercitiva.

Attraverso l'imposizione di prescrizioni finalizzate a sollecitare nell'imputato minorenne l'adozione di schemi comportamentali condivisi a livello di valori tutelati dall'ordinamento, si riesce a reintegrare nel consorzio sociale un soggetto con una potenzialità offensiva notevolmente attenuata rispetto a quella che potrebbe acquisire per mezzo dell'espiazione di una condanna a pena detentiva. In quest'ottica, sembra fondato ritenere che l'intervento penale realizzi al meglio le sue complessive finalità di prevenzione – consolidando l'autorevolezza dei precetti normativi – allorché ottenga dal soggetto una autonoma e fattiva adesione al rispetto delle regole precedentemente violate. Una prevenzione fondata, essenzialmente, proprio sul consenso, piuttosto che sulla forza intimidativa o neutralizzativa: vale a dire, sull'attitudine del sistema penale

a promuovere nei destinatari dei provvedimenti sanzionatori un'adesione per convincimento al rispetto delle norme.

Questo è il punto: privilegiare l'attitudine responsabilizzante della risposta al reato commesso.

Non dimentichiamo, peraltro, che il precetto penale, per il solo fatto di essere posto dalla legge, acquista un particolare significato simbolico in relazione alle conseguenze ricollegate alla sua inosservanza: lasciarne impunita la violazione (senza un'adeguata motivazione) rischia, talvolta, di innescare un meccanismo di ambiguità nel rapporto tra posizione della norma e sua applicazione e, quindi, disorientare il minore, con ripercussioni facilmente intuibili sul piano del processo educativo.

Ove non abbia funzionato la politica di prevenzione, una volta che il conflitto si è generato, ricorrere, per esempio, alla mediazione (penale) consentirebbe di garantire un approccio diretto, frontale, chiaro e fermo, che permetta all'autore del reato di comprendere il disvalore dell'azione commessa e di esercitare un ruolo attivo, insieme alla vittima, nella ricerca della soluzione. L'elevata attitudine educativa e responsabilizzante della mediazione è legata non solo allo capacità di ricostruire il rapporto tra vittima e reo, ma anche alla possibilità, data a quest'ultimo, di confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte di azione: in quest'ottica determina positive ripercussioni sul piano della responsabilizzazione dell'autore del reato, grazie proprio ad una costruttiva possibilità di confronto con la vittima, che enfatizza la componente relazionale del conflitto, dando corpo anche alla dimensione emotiva del fatto

Si potrebbe, quindi, dotare di autonomia funzionale del tentativo di mediazione, che, invece, allo stato attuale, ricava un suo spazio "ufficiale" di praticabilità solo all'interno della sospensione del processo con messa alla prova, mantenendo una caratterizzazione "ibrida", non priva di ricadute problematiche sul piano operativo.

Occorre, poi, elaborare un sistema ancor più diversificato di soluzioni calibrate sulla peculiarità del fenomeno da contrastare, in grado di incidere, in una prospettiva di più lungo periodo, sulla consistenza quantitativa e qualitativa della criminalità minorile; misure essenzialmente incentrate sull'attivazione personale del reo, possibilmente funzionali alla realizzazione di un intervento in grado di restituire il minore all'azione responsabilizzante dei contesti di socializzazione primaria. Ciò consentirebbe di perseguire il duplice obiettivo di stimolare un maggiore coinvolgimento e accentuare il ruolo di responsabilità delle figure adulte di riferimento più significative per il minore, in relazione al comportamento trasgressivo posto in essere e alle conseguenze ad esso riconnesse, attraverso una strategia d'intervento attuabile all'interno di un contesto elettivamente deputato a controllare e a garantire, in via primaria, il rispetto delle regole di condotta imposte dal sistema.

L'attuale sistema di giustizia penale minorile già presuppone un coinvolgimento della famiglia, chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nell'ottica dell'assistenza psicologica e affettiva da fornire al soggetto minorenne nel corso dell'intera esperienza processuale. Tuttavia, la famiglia, prima agenzia di socializzazione, che dovrebbe, per l'appunto, essere garante del corretto sviluppo psicofisico del minore e dell'assimilazione di modelli comportamentali conformi alle

regole della società civile, spesso è del tutto assente quando addirittura non rappresenta una realtà a forte impatto criminogeno. In simili casi diventa, pertanto, necessario sottrarre il minore a un simile contesto perché non in grado di fornirgli supporti pedagogici e consentirgli relazioni interpersonali valide e significative.

Proprio nell'ottica di una valorizzazione del ruolo di responsabilità del nucleo familiare, si potrebbero prevedere misure, già sperimentate in altri sistemi, configurando, in capo ad uno o ad entrambi i genitori di un soggetto minorenne sottoposto a un provvedimento dell'autorità giudiziaria o già condannato per un reato, l'obbligo di ottemperare, per un periodo determinato, a specifiche prescrizioni (la cui violazione viene sanzionata attraverso l'irrogazione di una pena pecuniaria), finalizzate a prevenire la reiterazione di quei comportamenti che avevano determinato l'emanazione dei summenzionati provvedimenti a carico del minore; oppure prevedendo l'assunzione, sempre da parte dei genitori, di un obbligo di vigilanza sul figlio minorenne, al fine di assicurarne la futura buona condotta, o per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute in un provvedimento dell'autorità giudiziaria emanato nei suoi confronti, dietro prestazione di una cauzione il cui ammontare viene ad essere fissato in rapporto al reddito del soggetto chiamato a versare la somma.

In ogni caso, ove la condanna a pena detentiva dovesse risultare l'unica opzione praticabile, è di fondamentale importanza che, prima della scadenza del termine di espiazione della pena, si predispongano, possibilmente in collaborazione con i servizi sociali dell'amministrazione della giustizia e dell'ente locale, programmi, assimilabili a una sorta di *post-release supervision*, attraverso i quali "monitorare" il reinserimento del minore nel contesto socio-familiare e scolastico-lavorativo di riferimento, saggiando e valutando sia l'effettiva presenza che l'affidabilità delle risorse dalle quali dipenderà il successo o l'insuccesso di quest'opera di reinserimento.

INDICE

Premessa ..... p. I

D.d.l. n. C-2798 (estratto) ..... p. 1

PARTE I – I CRITERI DI DELEGA

a) **Semplificazione delle procedure** ..... p. 6
Guida alla lettura ..... p. 7
Contributo di Rossano Adorno ..... p. 14
Contributo di Marcello Bortolato ..... p. 17
Contributo di Lina Caraceni ..... p. 19
Contributo di Laura Cesaris ..... p. 21
Contributo di Alessandro De Federicis ..... p. 24
Contributo di Franco Della Casa ..... p. 27
Contributo di Maria Lucia Di Bitonto ..... p. 32
Contributo di Giovanna Di Rosa ..... p. 38
Contributo di Fabio Fiorentin ..... p. 40
Contributo di Carlo Fiorio ..... p. 46
Contributo di Maria Gaspari ..... p. 49
Contributo di Patrizio Gonnella ..... p. 52
Contributo di Stefano Grillo ..... p. 53
Contributo di Anna Maria Marin ..... p. 56
Contributo di Riccardo Polidoro ..... p. 59
Contributo di Paolo Renon ..... p. 63
Contributo di Massimo Ruaro ..... p. 65
Contributo di Paola Spagnolo ..... p. 76
Contributo di Andrea Tassi ..... p. 79
Contributo di Daniela Verrina ..... p. 81
Contributo di Daniele Vicoli ..... p. 84

b) **Accesso alle misure alternative** ..... p. 93
Guida alla lettura ..... p. 94
Contributo di Stefania Carnevale ..... p. 101
Contributo di Maria Grazia Coppetta ..... p. 123
Contributo di Fabio Fiorentin ..... p. 125
Contributo di Carlo Fiorio ..... p. 127
Contributo di Stefano Grillo ..... p. 129
Contributo di Michele Passione ..... p. 130
Contributo di Adonella Presutti ..... p. 137
Contributo di Paolo Renon ..... p. 144
Contributo di Daniela Verrina ..... p. 147
Contributo di Daniele Vicoli ..... p. 149

c) **Automatismi e preclusioni** ..... p. 153
Guida alla lettura ..... p. 154
Contributo di Marcello Bortolato ..... p. 157
Contributo di Claudia Cesari ..... p. 159

Contributo di Angela Della Bella ... p. 162
Contributo di Fabio Fiorentin ... p. 167
Contributo di Carlo Fiorio ... p. 171
Contributo di Patrizio Gonnella ... p. 173
Contributo di Stefano Grillo ... p. 174
Contributo di Anna Maria Marin ... p. 176
Contributo di Fabrizio Siracusano ... p. 178
Contributo di Valerio Spigarelli ... p. 185
Contributo di Daniela Verrina ... p. 191

d) **Attività riparative** ... p. 193
Guida alla lettura ... p. 194
Contributo di Agata Ciavola ... p. 197
Contributo di Fabio Fiorentin ... p. 202
Contributo di Benedetta Galgani ... p. 205
Contributo di Maria Pia Giuffrida ... p. 211
Contributo di Patrizio Gonnella ... p. 215
Contributo di Anna Maria Marin ... p. 216
Contributo di Daniela Verrina ... p. 218
Contributo di Daniele Vicoli ... p. 219

e) **Lavoro penitenziario** ... p. 223
Guida alla lettura ... p. 224
Contributo di Pasquale Bronzo ... p. 226
Contributo di Carmelo Cantone ... p. 231
Contributo di Fabio Fiorentin ... p. 233
Contributo di Maria Gaspari ... p. 234
Contributo di Patrizio Gonnella ... p. 236
Contributo di Marco Ruotolo ... p. 237
Contributo di Daniela Verrina ... p. 241

f) **Volontariato** ... p. 243
Guida alla lettura ... p. 244
Contributo di Patrizio Gonnella ... p. 245

g) **Collegamenti audiovisivi** ... p. 247
Guida alla lettura ... p. 248
Contributo di Carmelo Cantone ... p. 250
Contributo di Laura Cesaris ... p. 251
Contributo di Alessandro De Federicis ... p. 253
Contributo di Federico Falzone ... p. 255
Contributo di Patrizio Gonnella ... p. 261
Contributo di Anna Maria Marin ... p. 262
Contributo di Riccardo Polidoro ... p. 263
Contributo di Paolo Renon ... p. 266

h) **Diritto all'affettività** ... p. 269
Guida alla lettura ... p. 270
Contributo di Marcello Bortolato ... p. 272
Contributo di Carmelo Cantone ... p. 273
Contributo di Agata Ciavola ... p. 274
Contributo di Franco Corleone ... p. 281

Contributo di Angela Della Bella ..... p. 285
Contributo di Carlo Fiorio ..... p. 292
Contributo di Patrizio Gonnella ..... p. 293
Contributo di Carlo Renoldi ..... p. 294
Contributo di Daniela Verrina ..... p. 302

i) **Detenuti minorenni** ..... p. 303
Guida alla lettura ..... p. 304
Contributo di Lina Caraceni ..... p. 306
Contributo di Laura Cesaris ..... p. 310
Contributo di Maria Grazia Coppetta ..... p. 312
Contributo di Patrizio Gonnella ..... p. 314
Contributo di Vania Patanè ..... p. 315
Contributo di Paolo Renon ..... p. 319
Contributo di Daniela Verrina ..... p. 320

PARTE II – ULTERIORI CRITERI E SUGGERIMENTI

Guida alla lettura ..... p. 322
Contributo di Alessandro Albano ..... p. 328
Contributo di Marcello Bortolato ..... p. 332
Contributo di Pietro Buffa ..... p. 333
Contributo di Pietro Buffa ..... p. 335
Contributo di Silvia Buzzelli ..... p. 336
Contributo di Lina Caraceni ..... p. 344
Contributo di Laura Cesaris ..... p. 346
Contributo di Maria Grazia Coppetta ..... p. 349
Contributo di Massimo De Pascalis ..... p. 351
Contributo di Vittorio Fanchiotti ..... p. 359
Contributo di Marco Gambardella ..... p. 360
Contributo di Patrizio Gonnella ..... p. 367
Contributo di Nicola Mazzamuto ..... p. 371
Contributo di Francesco Picozzi ..... p. 374
Contributo di Ettore Randazzo ..... p. 377
Contributo di Marco Ruotolo ..... p. 380
Contributo di Paola Spagnolo ..... p. 387
Contributo di Daniela Verrina ..... p. 390